

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Mancata notifica della denominazione di coordinatore ai colleghi vincitori del concorso interno da Vice Ispettore Si riporta il testo della nota inviata il 18 aprile 2019 all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

"Direttore, le segnaliamo una problematica che potrebbe danneggiare, alcuni, dei prossimi frequentatori del corso da Vice Ispettore che inizierà il 29 aprile 2019. Alcuni di questi colleghi invero sono diventati sovrintendenti capo coordinatori ma, di fatto, non hanno ancora ricevuto la notifica a tale denominazione.

Pertanto, pur avendo diritto al parametro economico 131, non hanno ancora la disponibilità materiale di questa posizione economica e, quindi, continuano a percepire il parametro 125,75.

I colleghi in questione saranno posti in aspettativa speciale per tutta la durata del corso, come previsto dall'art. 28 della legge n. 668 del 1986. È appena il caso di ricordare il contenuto dell'art. 28 della legge 668 del 1986, dove è disposto che: L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o dell'Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

L'articolo 2, lettera d-bis) e lettera mm-ter) del decreto legislativo 95 del 2017 prevede, inoltre, che durante lo svolgimento della fase on-line, il collega, non potrà essere impiegato in altre attività. Quindi è rafforzata proprio la tesi dell'aspettativa speciale.

In particolare la problematica che è stata segnalata alla Segreteria Nazionale dai colleghi in oggetto evidenzia la denegata ipotesi, per l'aspettativa speciale prevista e solo nell'eventualità della mancata notifica prima della fine del

corso, che il parametro più favorevole non sarebbe poi attribuito agli aventi diritto, addirittura, prima del primo agosto 2021, con un evidente danno economico per la durata di due anni e dieci mesi e pari alla differenza prevista dai parametri 131 e 125,75.

Si chiede di intervenire urgentemente nel riconoscere secondo la normativa vigente quanto eventualmente dovuto sotto il profilo economico ai colleghi".

FLASH nr. 17 - 2019

- Mancata notifica della denominazione di coordinatore ai colleghi vincitori del concorso interno da Vice Ispettore
- Corsi di formazione per Vice Sovrintendenti e Vice Ispettori
- Legittimo il pagamento differito della buonuscita degli statali pensionati prima del raggiungimento del limite di età
- Procedura di assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato
- Falsa rappresentazione e buona fede nel procedimento amministrativo
- Dichiarazione redditi 2019: interventi risparmio energetico, trasmissione per via telematica all'ENEA
- Riformata la class action
- Congedo straordinario per figli non conviventi di disabili gravi



Corsi di formazione per Vice Sovrintendenti e Vice Ispettori

Si riporta il testo della circolare dell'Ufficio Relazioni Sindacali nr.555/RS/01/67/5183 del 26 aprile 2019.

"Le competenti articolazioni dipartimentali hanno testé comunicato che lo stato avanzato di alcune delle procedure concorsuali consente di ipotizzare i periodi di svolgimento dei corsi di formazione per vice sovrintendenti e per vice ispettori, la cui durata è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettere b-bis) e d- bis) del decreto legislativo n. 95/2017, come modificato dal decreto legislativo n.126/2018.

Si è ritenuto di interessare in maniera totalizzante le Scuole (in termini didattici, organizzativi, alloggiativi e logistici) per terminare il maggior numero possibile di corsi entro il 2019.

Concorso interno, per titoli, per le annualità dal 2013 al 2016, per la copertura di 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato:

- 2° ciclo la relativa graduatoria, riferita all'annualità 2014, è stata approvata con decreto del 5 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno n. 1116 del 5 aprile 2019. Il corso inizierà, pertanto, l'8 maggio ed avrà termine il 7 giugno;
- 3° ciclo la relativa graduatoria, riferita all'annualità 2015, sarà pubblicata entro la seconda settimana di maggio 2019. L'inizio del corso è fissato per la fine di maggio;
- 4º ciclo la relativa graduatoria, riferita all'annualità 2016, sarà pubblicata entro la prima settimana di luglio 2019. L'inizio del corso è previsto entro la terza settimana di luglio.

Le Scuole coinvolte nella fase residenziale del corso potrebbero essere, oltre Piacenza, Vibo Valentia e Brescia, in ragione del numero dei frequentatori, anche Spoleto e/o Alessandria.

Concorsi interni, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ruoli della Polizia di Stato:

- concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato: la graduatoria finale di merito, limitata ai vincitori dei 1421 posti riservati ai sovrintendenti capo con un'anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1º gennaio 2015, è stata approvata con Decreto dell'8 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno n. 1117 dell'8 aprile 2019. Il corso di formazione del 1º ciclo si svolgerà dal 29 aprile al 28 luglio;
- concorso interno, per titoli, per la copertura di 1500 posti per vice ispettore: la relativa graduatoria sarà pubblicata entro la metà del mese di maggio 2019. L'avvio del corso di formazione del 2° ciclo è previsto entro la fine di maggio ed il termine intorno alla fine di agosto;
- concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato: la relativa graduatoria, riferita ai vincitori dei restanti 1421 posti a concorso interno, sarà pubblicata entro la fine del mese di maggio 2019. L'inizio del corso di formazione del 3° ciclo è programmato per la metà di giugno e terminerà entro la metà del mese di settembre;
- concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per v. ispettore della Polizia di Stato. Sarà possibile stimare i tempi di approvazione della graduatoria del 4º ciclo solo una volta conclusa la fase degli esami orali che avranno inizio il 6 maggio p. v.

Le Scuole interessate dalla fase residenziale del corso potrebbero essere Abbasanta, Alessandria, Brescia, Cesena, Piacenza, Pescara, Spoleto e Vibo Valentia.

Atteso che la calendarizzazione dei cicli programmati dell'11° corso vice ispettori ricade prevalentemente nel periodo estivo, e nell'ottica di contemperare gli obiettivi formativi di tutto il personale coinvolto con le esigenze personali e familiari degli stessi, sarà prevista, nell'arco temporale di svolgimento del tirocinio applicativo, la possibilità di "sospensione dell'attività didattica" per circa due settimane. Gli allievi vice ispettori potranno quindi chiedere la fruizione dei previsti istituti, anche non consecutivamente, nel limite massimo indicato.



Legittimo il pagamento differito della buonuscita degli statali pensionati prima del raggiungimento del limite di età

Lo scorso 17 aprile, la Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Tribunale di Roma sulla legittimità della normativa riguardante il pagamento differito e rateale delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate infondate ma con esclusivo riferimento al caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio. In questa ipotesi, la Corte ha ritenuto non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali.

Restano quindi impregiudicate le questioni sul pagamento delle indennità nel termine di 12 mesi, e sulle relative rateizzazioni, per i pensionati che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio.



Procedura di assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che nella giornata odierna sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 A Serie speciale "Concorsi ed esami" sarà pubblicato il decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019, con il quale i soggetti interessati alla procedura di assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, indetta con decreto del Capo della Polizia dei 13 marzo 2019, in possesso dei requisiti prescritti, sono convocati per gli accertamenti dell'efficienza e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 982, n. 335 e successive modificazioni.

Sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it vengono altresì pubblicati il diario e le modalità per lo svolgimento dei suddetti accertamenti.



Falsa rappresentazione e buona fede nel procedimento amministrativo



Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'induzione in errore dell'Amministrazione a causa dell'esibizione di documenti attestanti fatti non corrispondenti a verità o di dichiarazioni sostitutive false circa l'esistenza delle circostanze di cui il documento è destinato a provare la sussistenza, opera sul piano meramente oggettivo, sicché è irrilevante la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al privato. La pretesa buona fede dell'interessato non fa quindi venire meno il fatto che l'Amministrazione abbia agito in virtù di una falsa

rappresentazione di un falso presupposto per l'adozione del provvedimento, con la conseguenza che l'errore in cui è incorsa appare sufficiente di per sé affinché essa possa rimuoverlo in via di autotutela, senza che sia necessaria alcuna indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al soggetto presentatore del documento o della dichiarazione.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di stato con la sentenza (Sez. VI) n. 2257 del 5 aprile 2019

La questione di fatto ha riguardato un docente di educazione fisica da circa 23 anni, rispetto al quale l'Amministrazione aveva accertato il non conseguimento del diploma di specializzazione polivalente per l'attività di sostegno.

Nonostante il docente fosse in buona fede e avesse presentato denuncia-querela nei confronti dei referenti del corso all'esito del quale gli era stato rilasciato il diploma di specializzazione polivalente risultato non valido, l'Ufficio Scolastico Regionale competente aveva adottato il provvedimento di revoca dell'abilitazione nonché il depennamento dalle graduatorie per le classi di concorso interessate.

Il ricorso, presentato sul presupposto della buona fede del ricorrente, veniva respinto dal TAR competente .

La decisione era poi confermata dal Consiglio di Stato che ha osservato come, con la mancata presentazione della querela di falso avverso le attestazioni in questione, l'interessato non abbia contestato efficacemente l'affermazione della falsità del diploma di specializzazione polivalente attestata dall'Istituto scolastico, circostanza che non può ritenersi essere negata convincentemente, deducendo l'appellante stesso di essere stato truffato ed esponendo egli che la circostanza che il titolo, pur avendone dal punto di vista formale tutti i requisiti di uno autentico, non sia vero sarebbe un fatto, sul quale egli oggi non potrebbe più incidere.

Secondo i Giudici del Consiglio di Stato, il fatto che l'appellante fosse da considerare vittima e non artefice del falso e che egli avesse sempre agito in buona fede, non toglie che l'Amministrazione sia stata indotta in errore, in quanto nell'ambito del procedimento amministrativo, l'acclarato falso rileva sotto il profilo meramente oggettivo, senza che sia necessario che il soggetto presentatore della dichiarazione/attestazioni falsa sia parte attiva del falso o che gli abbia agito in mala fede.

Sotto altro profilo lo stesso Collegio ha osservato che, nell'ambito del procedimento amministrativo, l'induzione in errore dell'Amministrazione a causa dell'esibizione di documenti attestanti fatti non corrispondenti a verità o di dichiarazioni sostitutive false circa l'esistenza delle circostanze di cui il documento è destinato a provare la sussistenza, opera sul piano meramente oggettivo, sicché è irrilevante la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al privato.

La pretesa buona fede dell'interessato non fa quindi venire meno che l'Amministrazione abbia agito in virtù di una falsa rappresentazione di un fatto presupposto per l'adozione del provvedimento, successivamente rilevatosi non legittimo, con la conseguenza che l'errore in cui è incorsa appare sufficiente di per sé affinché essa possa rimuoverlo in via di autotutela, senza che sia necessaria alcuna indagine sulla



sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al soggetto presentatore del documento o della dichiarazione.

Né è stato ritenuto di meritevole apprezzamento l'argomento per cui la sentenza di primo grado avrebbe ignorato l'elemento dell'affidamento incolpevole dell'appellante in virtù del lungo lasso di tempo trascorso.

Ha sottolineato, infatti, il Collegio che, nella specie, il tempo trascorso non abbia alcuna rilevanza, dal momento che l'affidamento dell'interessato non può essere qualificato come legittimo. Nel caso in esame, il privato ha confidato nel consolidamento della sua posizione, in assenza di un titolo mancante ab origine, sicché l'affidamento su cui riteneva di poter contare, non esplica alcun effetto, ancorché la mancanza fosse stata accertata soltanto a distanza di anni, allorché l'Amministrazione si è poi immediatamente attivata a porre rimedio alla situazione illegittima. La circostanza che l'affidamento non si possa considerare legittimo, non viene dunque meno per il fatto che l'appellante fosse in buona fede, dal momento che l'elemento soggettivo appare del tutto privo di significato sul piano amministrativo.

La rimozione degli atti su cui si fonda detto affidamento non presuppone, poi, alcun ulteriore interesse pubblico ulteriore a quello del ripristino della legalità, che deve ritenersi concreto ed attuale e rispetto al quale l'interesse del privato alla conservazione del posto di lavoro deve considerarsi indubbiamente recessivo, per cui non appare nemmeno necessario che l'Amministrazione proceda ad alcuna comparazione degli interessi.

Per gli atti di rimozione non deve, quindi, ritenersi sussistente alcun particolare obbligo di motivazione, essendo l'interesse pubblico in re ipsa.

Servizio assistenza fiscale Siulp - OK CAF



servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia - privilegiata - inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it

Dichiarazione redditi 2019: interventi risparmio energetico, trasmissione per via telematica all'ENEA

Con la risoluzione nr. 46/E del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha mutato orientamento e chiarito che la mancata o ritardata presentazione della comunicazione all'Enea in occasione di una ristrutturazione, non determina la perdita della detrazione fiscale come invece ritenuto fino al 17 aprile scorso.

Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

Ulteriori informazioni sul nostro sito www.siulp.it



Riformata la class action



Il Senato ha approvato in via definitiva la nuova normativa sulla Class Action.

Il provvedimento è composto da 7 articoli attraverso i quali riforma l'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile.

In sintesi, il provvedimento prevede:

- lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840sexiesdecies);
- il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia d'impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello);
- l'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate e degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive;
- l'articolazione della class Action in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, e l'ultima relativa alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all'azione;
- la disciplina dell'adesione all'azione di classe, consentita sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione;
- la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della cosiddetta quota lite;
- l'ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura.

E' previsto, inoltre, il principio della irretroattività che blocca il meccanismo, previsto inizialmente nel testo della proposta di legge, che la class action possa essere chiesta anche contro eventi accaduti prima dell'entrata in vigore della legge.





Acquista la tua copia prenotandola presso le Segreterie provinciali del Siulp

La comunicazione delle prenotazioni va effettuata entro il termine ultimo del 20 maggio – consegne volumi a giugno

euro 22,00

anziché euro 40,00

(spedizione gratuita) sino ad esaurimento scorte



Congedo straordinario per figli non conviventi di disabili gravi

Il congedo straordinario previsto dall'art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001 spetta anche al figlio non convivente con il genitore in situazione di disabilità grave, al momento della presentazione della domanda.

Dopo la sentenza n. 232/2018 della Corte Costituzionale, l'Inps ha fornito chiarimenti al riguardo con la circolare n. 49 del 2019.

Ricordiamo che con la propria decisione, la Consulta ha esteso la concessione del congedo straordinario per assistenza ai familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) anche ai figli non conviventi al momento della presentazione della richiesta di congedo.

La circolare emanata dall'Inps evidenzia gli effetti della pronuncia sul congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, l'Istituto precisa che dal coordinamento tra il decreto del 2001 e la sentenza, sarà possibile beneficiare del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente del disabile grave;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
- uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile grave nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente del disabile grave nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora convivente con il disabile grave, ma che instauri la convivenza successivamente, se il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare nella domanda che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile grave entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la sua durata. Agli uffici territoriali dell'Inps toccherà riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti a decorrere dal 7 dicembre 2018, giorno di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.







FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Forms 6.p.4., see type in Vel. helicity 1.727 - 15740 hour, ind. to J. Mail or 1747 10000, morti, d.y. 17 delite (reconsists in hero chair new delity, the set it go. 157-1747 1007, mortion access mortion access mortion of the charge translation access mortion a

